



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DIAZ" - VAPRIO D'ADDA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Artt. 3, 4, 5 del D.P.R. 249 del 24.06. 1998)

Art. 1. Premessa

Il Regolamento di disciplina della Scuola Media di Vaprio d'Adda si ispira ai principi contenuti nel "Regolamento recante lo Statuto della Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" approvato con D.P.R. 249/1998.

Lo Statuto è costituito da sei articoli che, partendo da considerazioni riferite alla missione della scuola, prendono in considerazione i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del regolamento stesso.

La scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, garantisce allo Studente, in quanto persona inserita nella Comunità Scolastica, l'integrale godimento dei Diritti che gli sono riconosciuti nell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e contestualmente chiede all'alunno l'osservanza dei Doveri previsti nell'art. 3 del medesimo Statuto.

Tenuto conto che la responsabilità disciplinare è personale, nella scuola sono vietate sanzioni disciplinari generalizzate e indiscriminate.

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Nel rapporto con gli alunni il personale scolastico adotta comportamenti rispettosi della persona, evitando forme di intimidazione e di ritorsione e promuovendo un colloquio pacato e volto al convincimento.

Art. 2. Sanzioni disciplinari

Natura delle mancanze	Organo competente	Sanzioni disciplinari
<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo non giustificato - Mancanza di giustificazione di un'assenza 	Insegnante Dirigente Sc.	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione ai genitori - Alla terza mancanza della stessa natura, annotazione sul registro di classe - Convocazione dei genitori
<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza ai doveri scolastici 	Insegnante Dirigente Sc.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale - Comunicazione ai genitori - Alla terza mancanza della stessa natura, annotazione sul registro di classe - Convocazione dei genitori
<ul style="list-style-type: none"> - Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni - Fatto che turbi il regolare andamento della scuola 	Insegnante Dirigente Sc.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale - Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori - Convocazione dei genitori
<ul style="list-style-type: none"> - Offesa alla dignità personale 	Insegnante Dirigente Sc. Cons. classe o Comm. discipl.	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori - Convocazione dei genitori e, in caso di particolare gravità, del Consiglio di classe o della Commissione disciplinare per eventuale provvedimento di sospensione (1)
<ul style="list-style-type: none"> - Comportamento lesivo della propria e altrui incolumità 	Insegnante Dirigente Sc. Cons. classe o Comm. discipl.	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori - Convocazione dei genitori e, in caso di particolare gravità, del Consiglio di classe o della Commissione disciplinare per eventuale provvedimento di sospensione (1)
<ul style="list-style-type: none"> - Reato di particolare gravità 	Insegnante Dirigente Sc. Cons. classe o Comm. discipl.	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
<ul style="list-style-type: none"> - Danni all'altrui proprietà - Danneggiamento a strutture e attrezzature scolastiche - Vandalismo 	Insegnante Dirigente Sc. Cons. classe o Comm. discipl.	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori - Convocazione dei genitori e, in caso di particolare gravità, del Consiglio di classe o della Commissione disciplinare per eventuale provvedimento di sospensione - Riparazione economica e, se possibile, materiale del danno (2) <p>(Qualora non sia possibile individuare il responsabile ma solo la classe di appartenenza, sarà questa nel complesso a risponderne)</p>

(1) Commutabile con attività a favore della comunità scolastica.

(2) Sostitutiva, quest'ultima, del provvedimento di sospensione di cui sopra.

Gli insegnanti possono decidere singolarmente e responsabilmente altre misure disciplinari ritenute idonee purché non generalizzate.

Art. 3. Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza della Scuola prevedono inoltre:

- Il sequestro immediato da parte del personale scolastico che ne viene a conoscenza di qualsiasi oggetto pericoloso, o potenzialmente pericoloso, introdotto in ambito scolastico per l'eventuale restituzione alla famiglia.
- Il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento da parte del responsabile di eventuali danni arrecati agli arredi o alle strutture scolastiche.
- La possibilità per il responsabile di concordare con il Dirigente Scolastico la conversione della sanzione disciplinare in attività a favore della scuola.
- L'obbligo di allontanamento dalla scuola per mancanze di particolare ed eccezionale gravità.
- Strumenti e modalità, programmati dai Consigli di classe nell'ambito del contratto formativo, per far conoscere agli alunni lo spirito e la lettera di questo documento.

Art. 4. Commissione disciplinare

L'Organo Collegiale preposto a deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica è il Consiglio di classe o la Commissione disciplinare. Essa è composta da:

- Il Dirigente Scolastico
- Due insegnanti di Vaprio e uno di Bettola
- Il coordinatore della classe di cui fa parte l'alunno interessato.

Art. 5. Organo di garanzia interno alla scuola

Contro le sanzioni disciplinari, escluso l'allontanamento dalla Scuola, è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia è costituito dalla Giunta esecutiva.

In caso di diretto coinvolgimento di un membro della Giunta esecutiva, lo stesso sarà sostituito da personale supplente appartenente alla medesima categoria.

Art. 6. Organo di garanzia esterno alla scuola

Contro la sanzione disciplinare di allontanamento dalla Scuola è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 30 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione all'organo di garanzia costituito presso il Centro Servizi Amministrativi di Milano, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4 del D.L. 16/4/1994 n. 297.

Art. 7. Il presente Regolamento, parte integrante del P.O.F., potrà essere modificato con delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Dopo la delibera del Consiglio d'Istituto e la consegna allo studente sarà immediatamente esecutivo.

Art. 8. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge.

Approvato dal Collegio dei Docenti il 14 maggio 2002
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 7 novembre 2002